CAMERA DEI DEPUTATI N. **1579-A**

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996

(Relatore: **ANEDDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Presentato il 20 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge delega n. 1579 riproduce il contenuto di un progetto di legge in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, che la Camera aveva approvato nella scorsa legislatura e che non era, tuttavia, giunto alla conclusione dell'*iter* per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge scaturiva dallo stralcio di un articolo di un altro disegno di legge, recante un quadro normativo organico in materia di tutela della riservatezza e gestione delle banche dati; lo stralcio fu deliberato dall'Assemblea in modo da distinguere la delega dalla disciplina sostanziale, che poi fu possibile discutere in Commissione in sede legislativa.

Il Governo nell'attuale legislatura ha ritenuto quindi di ripresentare, autonomamente, da un lato il provvedimento contenente un corpo organico di norme in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (disegno di legge n. 1580) e dall'altro un disegno di legge delega contenente alcune norme integrative (disegno di legge n. 1579).

È da rilevare che il disegno di legge n. 1580 è stato esaminato unitamente alla abbinata proposta di legge Neri e Gasparri n. 2057, concernente identica materia.

L'iniziativa legislativa in materia di tutela delle persone dalle banche dati nasce dalla necessità di colmare il vuoto normativo esistente nella legislazione italiana adempiendo così ad una serie di obblighi internazionali. L'Italia, infatti, non può, allo stato, depositare lo strumento di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1981, presupponendo questa che i Paesi aderenti adottino nel diritto interno le misure necessarie a garantire la protezione dei dati. Inoltre la ratifica dell'accordo di Schengen del 1985, sulla soppressione graduale dei controlli alle frontiere dei Paesi aderenti, che pure e stata autorizzata dalla legge n. 388 del 1993, non può avvenire fino a quando non entri in vigore in Italia una legislazione generale sulla tutela dei dati personali. Infine occorre recepire, entro il 24 ottobre 1998, la direttiva quadro sulla tutela dei dati personali che indica i criteri per l'armonizzazione delle normative vigenti nei vari Stati membri; ben 13 Paesi dell'Unione europea hanno già introdotto una normativa organica sulla tutela dei dati.

Il disegno di legge n. 1579 si propone di conferire al Governo due distinte deleghe legislative: una (articolo 1) per l'emanazione di disposizioni integrative che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione della legge generale in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (disegno di legge n. 1580); l'altro (articolo 2) per apportare alla normativa, contenuta nel richiamato provvedimento organico in materia, le eventuali correzioni che si palesassero necessarie dopo la fase di prima applicazione.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di approvazione della legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza di alcuni principi e criteri direttivi: dettare norme specifiche circa il trattamento e la conservazione di dati per fini storici, di ricerca e statistici nel rispetto della normativa fissata nella raccomandazione (83) 10 del Consiglio d'Europa, adottata il 23 settembre 1983; garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla futura legge organica in materia, nel rispetto della normativa comunitaria e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

In proposito va osservato che, a fronte di possibili rilievi circa la genericità del rinvio operato a tali raccomandazioni, viene segnalato nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge che tali perplessità dovrebbero essere superate dall'analiticità dei criteri contenuti nelle richiamate raccomandazioni.

Altro criterio direttivo è quello di individuare i presùpposti per l'utilizzo dei numeri generali di identificazione personale, che sono spesso utilizzati in ambito assistenziale e sanitario, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva comunitaria 95/46/CE. Analoga esigenza di tutela della riservatezza si pone per il trattamento di quei dati suscettibili di rilevare per i provvedimenti in materia penale iscritti nel casellario giudiziario a norma dell'articolo 686 del codice di procedura penale

Sono poi indicati ulteriori criteri: stabilire le modalità di correzione dei dati personali risultanti errati; prevedere forme semplici di notificazione del trattamento dei dati, al fine di non intasare il carico dell'Autorità garante per la protezione dei dati, la cui istituzione è prevista dal disegno di legge n. 1580; adattare i principi della legislazione generale in materia ad alcuni settori dell'ordinamento (sicurezza pubblica, giustizia, difesa) esclusi dall'applicazione automatica delle disposizioni generali e per le quali nell'articolo 4 del disegno di legge n. 1580 è prevista una disciplina di carattere transitorio; incentivare lo sviluppo dell'informatica giuridica tra le banche dati della pubblica amministrazione e quelle delle autorità giudiziarie e di polizia; raccordare l'attività del Garante e quella dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; predisporre le opportune cautele sull'utilizzo di dati estratti da fonti pubbliche. La Commissione, nel corso dell'esame, ha inoltre integrato i princìpi e i criteri indicati, nel senso di prescrivere la previsione di forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione generale in materia di banche dati. Si tratta, come indicato nella lettera *b)*, di quelle correzioni alla legislazione che, dopo la prima fase di applicazione e sentita comunque l'Autorità garante, si rendessero necessarie per una migliore attuazione dei princìpi ispiratori della legislazione sistematica in materia.

L'articolo 3 prevede che i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 siano adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, recante la disciplina del procedimento relativo all'approvazione dei decreti legislativi stessi. Peraltro, il testo del disegno di legge originario richiamava la disciplina del comma 4 dell'articolo 14, con il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi. La Commissione ha deciso di sopprimere il richiamo all'applicazione del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 400, avendo ritenuto che tale norma potesse costituire un appesantimento procedurale.

Si raccomanda quindi la tempestiva approvazione del testo in esame, che dovrebbe avvenire parallelamente all'approvazione del disegno di legge n.1580, così da consentire all'Italia il pieno rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria.

Gian Franco ANEDDA, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

siano precisati ulteriormente i criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

sul disegno di legge n. 1579, come modificato dalla Commissione di merito.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

rilevato che le disposizioni contenute nel nuovo testo del disegno di legge n. 1579 appaiono coerenti con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)	*(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)*
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico:*
a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa;	a) *identica;*
b) garantire la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princìpi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:	b) *identica;*
1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;	
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;	
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;	
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;	
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati	

per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

c) *identica;*

d) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

d) *identica;*

e) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuarsi preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

e) *identica;*

***f)* prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;**

f) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

g) *identica;*

mento dei dati personali, i princìpi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;

2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

4) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;

5) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

g) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

h) *identica;*

h) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

i) *identica;*

i) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili

l) *identica;*

al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

l) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

m) *identica.*

ART. 2.

(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei princìpi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentito il Garante per la protezione dei dati, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

ART. 2.

(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Identico.

ART. 3.

(Parere delle Commissioni parlamentari).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. **Si applica il comma 4 del medesimo articolo 14.**

ART. 3.

(Esercizio della delega).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.